



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello,
riunita in camera di consiglio in persona dei sottoscritti magistrati:

Dr. Maurizio Petrelli
Dr. Laura Liguori
Dr. Adele Ferraro

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile iscritto al nr. 590/2018

Tra

(nato in Nigeria il) appellante

Rappr. E difeso dall'avv. Mariagrazia Stigliano

Contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. appellato

Costituito c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce

Con l'intervento del Procuratore Generale c/o Corte di Appello di Lecce

Svolgimento del giudizio

Con ordinanza in data 23 maggio 2018 il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto dal [redacted], originario di Delta State, poi trasferitosi nell'Edo State in Nigeria, avverso la decisione della Commissione territoriale di Lecce, in data 11 marzo 2016, con cui era stata respinta la domanda di protezione internazionale da lui proposta.

Avverso quella decisione ha proposto appello il cittadino extracomunitario e ha chiesto che la Corte, in riforma dell'ordinanza gravata, voglia riconoscergli lo status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata quella umanitaria.

Costituendosi in giudizio, il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 5 marzo 2019 la Corte, preso atto del parere contrario del P.G., ha riservato la decisione, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, cui ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Giova ricordare che in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, il cittadino nigeriano, proveniente dall' Edo State, aveva dichiarato di avere fatto parte del gruppo MEND (Movimento Emancipazione Delta State, che si batteva contro lo sfruttamento da parte del governo e delle multinazionali dei giacimenti di petrolio che vi erano nel Delta State) e di avere lasciato il paese, temendo per la sua incolumità, quando era stato arrestato il capo politico di detto movimento e gli altri compagni erano ricercati dalla Polizia. Precisava l'appellante di avere dato il passaporto al capo politico del MEND e di non esserne più rientrato in possesso a causa del suo arresto.

Il giudice di prime cure, al pari della Commissione Territoriale, riteneva insussistenti i presupposti per riconoscere all'istante qualsiasi forma di protezione, perché non giudicava credibile il suo racconto, lacunoso e impreciso in merito all'identità del capo politico del MEND e alle circostanze in cui gli sarebbe stato consegnato il passaporto. Il Tribunale evidenziava come l'istante non avesse fornito particolari importanti in merito ai suoi timori per l'incolumità personale, per i quali aveva lasciato la Nigeria. Secondo il primo giudice, pertanto, alcuna protezione poteva essere riconosciuta, ivi compresa quella umanitaria, in assenza di elementi idonei a integrare i profili di vulnerabilità suscettibili di essere valorizzati per il riconoscimento della protezione per motivi umanitari. Aggiungeva che, pur essendo arrivato in Italia da diversi anni, l'appellante non era riuscito a integrarsi sul territorio, ove non lavorava, né frequentava corsi di formazione o apprendimento scolastico.

Secondo il giudice di prime cure, inoltre, lo stato della Nigeria da cui l'istante proveniva non risultava afflitto né da scontri armati, né da situazione di violenza indiscriminata, né da attentati terroristici, essendo pacificamente circoscritta ad altre aree la presenza del gruppo denominato Boko Haran. Anche sotto questo profilo pertanto reputava dovesse respingersi il reclamo avverso la decisione della Commissione Territoriale.

Con l'atto di appello il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata quanto alla mancata acquisizione da parte del giudice di primo grado di informazioni riguardanti la situazione del paese di provenienza dell'appellante, come consentito dalla legge e riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. A suo dire la motivazione con la quale il Tribunale aveva rigettato in toto il reclamo era apparente, essendosi il giudice limitato a richiamare le motivazioni della Commissione Territoriale.

Insisteva per essere sottoposto ad esame – come già richiesto in primo grado – e per l'acquisizione della documentazione riguardante il figlio minore, nato in Italia.

Concludeva per l'accoglimento dell'appello e il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria, in estremo subordine di quella umanitaria.

Il Ministero concludeva per il rigetto dell'appello, non essendo credibile il racconto dell'istante, né sussistendo elementi per ritenere che in patria egli sarebbe soggetto a trattamenti inumani e degradanti o, comunque, a pericoli per la sua incolumità e l'esercizio dei diritti fondamentali.

Motivi della decisione

L'appello è fondato nei limiti di quanto appresso si dirà.

Giova ricordare, in punto di diritto (cfr. Cass. Sez. 6-1 nr. 16925/2018) che "In materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori."

Nel caso di specie non è condivisibile la valutazione del giudice di prime cure circa l'inconsistenza delle dichiarazioni rese dall'appellante. L'omessa indicazione delle generalità complete del capo politico del MEND non è circostanza da sola sufficiente per ritenere che il cittadino nigeriano non sia credibile, tenuto conto che è ben possibile che non le ricordi o che non le abbia mai conosciute, tenuto conto del contesto sociale e territoriale di provenienza. Occorre aggiungere, poi, come, soprattutto negli anni scorsi, vi siano state numerose manifestazioni di protesta da parte della popolazione locale volte a contestare lo sfruttamento delle risorse petrolifere locali da parte delle multinazionali, senza che vi fosse alcun miglioramento delle condizioni economiche e di vita, in generale, dei nigeriani. Si tratta di manifestazioni sfociate in gravi atti di

repressione da parte di forze governative, con la sottoposizione dei partecipanti a un duro regime detentivo, a trattamenti inumani e degradanti, a processi sommari (cfr. rapporto di Amnesty International 2017/2018, quello di Refworld in data 16 settembre 2016, nonché, con specifico riferimento alle condizioni di vita della popolazione della Nigeria meridionale, il rapporto di Amnesty International in data 27 settembre 2018).

Una situazione di tal fatta è potenzialmente suscettibile di miglioramento per effetto delle pressioni della comunità internazionale e delle elezioni tenutesi lo scorso inverno, ma allo stato non possono escludersi detenzioni non precedute da processi "giusti" (fair trials), né trattamenti inumani e degradanti proprio nei riguardi dei detenuti. La circostanza che numerosi fonti internazionali di informazione riferiscano sia delle iniziative della popolazione locale contro il governo e le multinazionali sia del comportamento delle forze dell'ordine, consente di qualificare l'appellante come soggetto vulnerabile, in una situazione di rischio di compromissione dei suoi diritti fondamentali, ove dovesse fare rientro nel paese di origine.

In ragione di tanto il collegio ritiene possa riconoscersi la protezione "umanitaria", non sussistendo i presupposti né per lo status di rifugiato né per quella sussidiaria.

Con riferimento allo status di rifugiato, secondo i principi enunciati nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, recepiti dalla norma di cui all'art. 2 d.lgs. 2007 n. 251, deve definirsi "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o a causa di tale timore non vuole avvalersi della protezione di tale Paese., oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...". I successivi artt. 7 e 8 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 definiscono i presupposti in virtù dei quali può essere riconosciuto lo status di rifugiato, costituiti da atti di persecuzione che devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, così rappresentando una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Quanto alla protezione sussidiaria, essa è subordinata alla sussistenza di fondati motivi per ritenere che, se il richiedente asilo ritornasse nel paese di origine (o in quello in cui aveva la dimora abituale, ove si tratti di apolide) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non possa, in presenza di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese. La norma di cui all'art. 14 individua i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire quali: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; 2) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Detta protezione non può essere riconosciuta non solo in ragione

del principio di diritto innanzi enunciato, ma anche perché, come si legge nell'ordinanza gravata, la situazione della Nigeria, nell'area dalla quale proviene, l'appellante non è tale da destare gravi preoccupazioni.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento e di quanto illustrato nell'atto di appello, si deve escludere che l'una o l'altra forma di protezione possano essere riconosciute.

La Corte ritiene che possa concedersi la protezione "umanitaria" in merito alla quale va ricordato che la disciplina di cui agli artt. 5 d. leg.vo nr. 286/1998 e 32 d. leg.vo nr. 25/2008 consente il riconoscimento della protezione di carattere "umanitario", nel caso in cui ricorrano "seri motivi" di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, laddove i "seri motivi umanitari" devono essere individuati nella particolare vulnerabilità del soggetto che, ove rimpatriato, correrebbe il rischio di non poter esercitare i suoi diritti fondamentali anche per situazioni di carattere temporaneo e suscettibili di evoluzione positiva nel paese di origine (cfr. ex plurimis Cass. Ord. 1- 6 sez. civ. nr. 24544/2011, nr. 9304/2019). Ove, quindi, non sia accolta la domanda di protezione internazionale o sussidiaria e ricorrano i presupposti per quella "umanitaria", gli atti devono essere trasmessi al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al citato art. 5 d. leg.vo nr. 286/1998. Nel caso di specie, le circostanze innanzi illustrate conferiscono credibilità al racconto dell'appellante e, soprattutto, lo qualificano come soggetto vulnerabile, in quanto a rischio di grave compromissione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel paese di origine, anche a causa della sua pregressa militanza nel MEND.

L'appello deve pertanto essere accolto entro i suddetti limiti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La Corte liquida con separato decreto le competenze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

p.q.m.

la Corte

accoglie l'appello proposto da [redacted] (nato in Nigeria il [redacted]) contro il Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 3 maggio 2018 (proc. Nr. 3233/2016) riconosce all'appellante la protezione umanitaria di cui agli artt. 5 d. leg.vo nr. 286/1998 e 32 d. leg.vo nr. 25/2008 e dispone trasmettersi gli atti al Questore, per quanto di competenza.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno per complessivi euro 900,00 oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.




Dispone il pagamento delle spese di lite in favore dell'erario.

Liquida con separato decreto le competenze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Lecce in data 17 giugno 2019.


Il Consigliere est.

Dr. Laura Liguori



Il Presidente

Dr. Maurizio Petrelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

M. Grazia Beneglio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 18 GIU 2019



Il Funzionario Giudiziario
M. Grazia Beneglio